PROTOCOLLO DI INTESA

ABI, AGENZIA DELLE ENTRATE E CONFINDUSTRIA

ANTICIPAZIONE BANCARIA DEI CREDITI IVA

Roma, 13 gennaio 2005

Art. 1

Il presente Protocollo - che si inquadra nell'ambito delle intese tra ABI, Agenzie dell'Entrate e Confindustria del luglio 2004, nonché dell'accordo ABI-Confindustria del 30 novembre 2004 - ha la finalità di favorire l'anticipazione, da parte del sistema bancario, dei crediti IVA dei titolari di conto fiscale vantati nei confronti dell'Erario, secondo lo schema procedurale tipo, descritto in Allegato n. 1 al presente articolato.

Art. 2

L'Associazione Bancaria Italiana e la Confindustria si impegnano a diffondere, con apposita circolare, tra i propri Associati la conoscenza del presente Protocollo di intesa, promuovendo l'operatività degli stessi nell'ambito dello schema procedurale descritto in Allegato n. 1.

Art. 3

Le banche[1] che intendono effettuare le anticipazioni dei crediti IVA in conto fiscale secondo lo schema procedurale descritto in Allegato n. 1 comunicano all'Agenzia delle Entrate, e per conoscenza all'ABI, tramite il modello riportato in Allegato n. 2 del presente Protocollo, la propria disponibilità all'operatività anzidetta, definendo l'importo del relativo *plafond* rotativo che intenderanno porre a disposizione. Alla ricezione delle predette comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a inviare alle singole banche, e per conoscenza all'ABI, apposita conferma dell'interesse della stessa Amministrazione al contenuto ed alle modalità di quanto proposto.

Art. 4

Al fine di facilitare la realizzazione delle operazioni di anticipo dei crediti IVA, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Agenzia delle Entrate si impegnano a pubblicare sul proprio sito *Internet* l'elenco delle banche che aderiscono

[1] L'indicata comunicazione può essere effettuata anche dalla sola banca capogruppo con effetto per tutte le banche appartenenti al medesimo gruppo bancario.

all'operatività descritta in Allegato n. 1, previa acquisizione del relativo consenso di queste ultime ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 5

Le modifiche al presente Protocollo e dei relativi allegati tecnici, quand'anche necessarie per intervenute disposizioni legislative o regolamentari, sono possibili solo se condivise tra le parti firmatarie del medesimo.

ABI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CONFINDUSTRIA

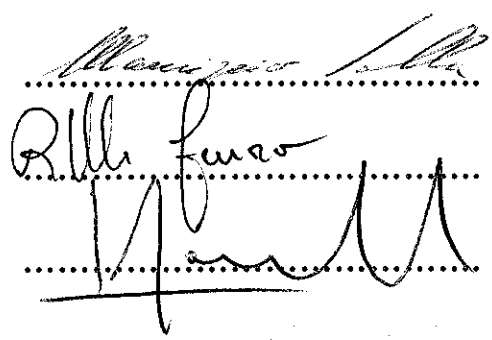

ALLEGATO N. 1

Schema procedurale per l'anticipazione bancaria dei crediti IVA

- La banca dovrà stanziare uno specifico *plafond* rotativo annuale destinato all'anticipazione dei crediti IVA vantati dai titolari di conto fiscale nei confronti dell'Erario, da rimborsare, sempre in conto fiscale, sia direttamente dai concessionari – ai sensi dell'art. 78, comma 33, della Legge 413/91 e relativo decreto di attuazione n. 56/93 – sia, dagli stessi concessionari, su disposizione degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

- Per accedere all'anticipazione, l'impresa è tenuta a presentare alla banca l'attestazione di certezza e liquidità del credito IVA[2], prevista dall'art. 10 del Decreto Legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 326/03. Tale attestazione potrà essere richiesta via fax (06-50.54.40.33) all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione – che provvederà al suo rilascio, dopo avere effettuato i necessari controlli presso i propri uffici locali, entro 40 giorni per i rimborsi disposti dal concessionario tramite conto fiscale, ovvero successivamente all'emissione della disposizione di pagamento per quelli disposti dall'Ufficio finanziario. Nella stessa attestazione l'Agenzia delle Entrate determinerà indicativamente la data di rimborso del credito.

- L'impresa, inoltre, è tenuta a domiciliare presso la banca il proprio conto fiscale, dando disposizione irrevocabile, riconosciuta dall'Ufficio delle Entrate, affinché il pagamento dei crediti tributari sia effettuato tramite tale intermediario. A tal fine, l'impresa produrrà al concessionario ed all'Ufficio locale una lettera contenente la disposizione irrevocabile di pagare il proprio credito sul C/C, ad essa intestato, acceso presso la banca che concederà l'anticipazione. Copia della lettera, munita del timbro di ricevimento, dovrà essere immediatamente trasmessa alla banca, via fax, al numero nella stessa indicato (il modello della lettera è riportato in appendice al presente schema procedurale).

[2] Ovviamente, previa verifica che l'impresa richiedente non abbia carichi fiscali pendenti.

- Nella stessa lettera di cui al punto precedente, l'impresa autorizzerà il Concessionario della Riscossione, ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 e successive modificazioni (Decreto Legislativo n. 196/03), a fornire alla banca l'analisi delle iscrizioni a ruolo in essere nei sui confronti.

- La banca valuterà il merito creditizio dei singoli soggetti richiedenti provvedendo, qualora ricorrano le condizioni, a considerare l'anticipazione dei crediti IVA come una linea di fido aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle già concesse sotto altre forme. Al riguardo, la banca potrà anche servirsi di adeguati strumenti di mitigazione del rischio, come ad esempio, la garanzia dei confidi ovvero la cessione del credito.

- La banca comunicherà al soggetto interessato la propria decisione riguardo la concessione dell'anticipazione con la maggiore tempestività possibile e, comunque, assicurando il rispetto dei tempi medi di risposta previsti nel progetto "PattiChiari".

- L'anticipazione bancaria sarà concessa sino al limite massimo del 90% del credito, accertato e certificato nella sua consistenza, dall'Agenzia delle Entrate.

APPENDICE

DISPOSIZIONE IRREVOCABILE DI PAGAMENTO TRAMITE BANCA .....

Data .....

Agenzia delle Entrate
Ufficio Locale di .....

Concessionario della Provincia di .....

e p.c.
Banca .....

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO IVA – DISPOSIZIONE IRREVOCABILE DI PAGAMENTO TRAMITE LA BANCA _____

Premesso che:

- in data _____ Vi abbiamo sottoposto una richiesta di rimborso dell'IVA a credito per un ammontare pari a € _____;
- in data _____ ci avete rilasciato un'attestazione sulla certezza e liquidità del credito, ai sensi dell'art.10 del D.L. 30.9.2003 n.269 convertito dalla Legge 24.11.2003 n.326, il cui rimborso è indicativamente fissato per il _____;
- abbiamo domiciliato il conto fiscale presso la Banca _____, agenzia _____ coordinate bancarie: CIN__ ABI _____ CAB _____ c/c n. _____;
- la Banca _____ si è resa disponibile ad anticipare il suddetto rimborso.

Tutto ciò premesso, Vi diamo disposizione irrevocabile di accreditare il rimborso del credito IVA sul citato conto corrente.

La presente disposizione, impartita anche nell'interesse della Banca _____, è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo consenso scritto della Banca _____, da notificarVi a mezzo raccomandata a/r.

Al fine di dare riscontro dell'avvenuto rilascio di tale mandato irrevocabile all'incasso e delle disposizioni ivi contenute, Vi preghiamo, previa apposizione di un Vostro timbro di ricevimento, di trasmettere alla stessa Banca _____ Ag. _____ a mezzo fax (n. _____) copia della presente.

Si autorizza la Soc. ....., Concessionario della Riscossione, ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 e successive modificazioni (D.Lgs. 196/03), a fornire alla stessa Banca l'analisi delle iscrizioni a ruolo in essere, ad oggi, nei nostri confronti.

(Timbro e firma dell'azienda)

ALLEGATO N. 2

Roma, ...

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale – Amministrazione
Via Carducci, 85
00142 Roma

e p.c.

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Direzione Generale
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma

Anticipazione bancaria dei crediti IVA

Si fa riferimento al Protocollo di intesa, sottoscritto il 13 gennaio 2005 tra l'ABI, l'Agenzia delle Entrate e la Confindustria, riguardante l'anticipazione bancaria dei crediti IVA.

In proposito, la scrivente Banca[3] ha deliberato lo stanziamento di un *plafond* rotativo annuale di ..... € da destinarsi all'anticipazione dei crediti IVA vantati dalle imprese nei confronti della Agenzia delle Entrate.

L'accesso alla linea di credito di anticipazione sarà subordinato all'attestazione di certezza e liquidità dei crediti tributari, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, conformemente al dettato della legge n. 326 del 24 novembre 2003.

In conformità con quanto sopra esposto sarà necessario che l'impresa abbia domiciliato il conto fiscale presso questa Banca al momento della richiesta e, a garanzia di eventuali successivi trasferimenti presso altro Concessionario, che abbia dato disposizione irrevocabile all'Agenzia delle Entrate – dalla stessa riconosciuta - di pagamento tramite questa Banca.

Nel far riserva di valutare singolarmente il merito creditizio delle aziende richiedenti, specifichiamo che sarà di norma politica della Banca considerare le anticipazioni a

[3] Nel caso di comunicazione effettuata dalla banca capogruppo di un gruppo bancario con effetto per tutte le banche appartenenti al gruppo stesso, così come previsto dalla nota 1 all'art. 3 del Protocollo di intesa in argomento, vanno conseguentemente adeguati i contenuti della presente comunicazione.

margine quali linee di fido aggiuntive e non sostitutive di quelle già concesse sotto altra forma.

Le anticipazioni saranno concesse fino al 90% del credito rimborsabile, e le richieste dovranno essere corredate dalla disposizione irrevocabile di pagamento di cui sopra, unitamente alla copia della polizza fideiussoria emessa in Vostro favore, ove prevista.

La scrivente Banca provvederà a fornire all'impresa una risposta tempestiva ed in linea con i tempi medi previsti dal progetto "PattiChiari". Il tasso di interesse sulle anticipazioni concesse sarà ..... (*indicazione da parte della banca del tasso d'interesse*)[4].

[La Banca ai fini di cui all'art. 4 del predetto Protocollo di intesa, esprime il proprio consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 all'inserimento della stessa nel sito Internet tenuto dall'ABI, nonché in quello tenuto dall'Agenzia delle Entrate[5].]

Nel restare in attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Denominazione Banca
Firma

[4] La banca potrà indicare, in alternativa, il tasso d'interesse massimo o un *range* di tassi d'interesse al quale si impegna ad effettuare le operazioni di anticipazione.

[5] Qualora la comunicazione sia effettuata anche per conto delle banche appartenenti al proprio "gruppo" bancario, tale previsione va così sostituita "La Banca ai fini di cui all'art. 4 del predetto Protocollo di Intesa, esprime il proprio consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 all'inserimento della stessa nel sito Internet tenuto dall'ABI ed in quello tenuto dall'Agenzia delle Entrate nonché autorizza l'inserimento in tali siti delle banche appartenenti al proprio "gruppo" bancario avendone preventivamente acquisito il relativo consenso ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 196/2003.